



BULLISMO E CYBERBULLISMO



**UN VADEMECUM
PER STUDENTI,
FAMIGLIE E SCUOLE**

**A cura
dell'Ufficio Scolastico
Territoriale di Lodi**

Foto di Marzia Del Mistero
2ASSS Istituto Einaudi



BULLISMO E CYBERBULLISMO:

**UN VADEMECUM
PER STUDENTI,
FAMIGLIE E SCUOLE**

Maggio 2018

INDICE

• PRESENTAZIONE	5
• PREMESSA	6
• LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI	9
Il decalogo antibullo: le regole per una classe antibullismo	9
L'abbecedario del web: le regole affinché la vita reale non si opponga a quella digitale	12
• LINEE GUIDA PER I GENITORI	15
Segnali a cui prestare attenzione	16
Suggerimenti per aiutare i propri figli a gestire situazioni legate al fenomeno del bullismo	17
Suggerimenti per difendere i propri figli dai rischi connessi alle nuove tecnologie	18
• LINEE GUIDA PER LE SCUOLE	19
Azioni per prevenire e gestire il fenomeno del bullismo	19
Azioni per prevenire e gestire i rischi connessi alle nuove tecnologie	20
• CONCLUSIONI	22
Siti utili	23
Numeri utili	23
Riferimenti legislativi	23
• RINGRAZIAMENTI	25
Legge nazionale n. 71 del 29 maggio 2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"	27
Convegno "Strategie di lotta al bullismo e al cyberbullismo" (IIS A. Volta di Lodi, 11 maggio 2018)	35

Realizzazione a cura
dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi
con la collaborazione dei Docenti Referenti
del bullismo/cyberbullismo
delle scuole di Lodi e provincia

PRESENTAZIONE

A seguito della Convenzione firmata tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è stato organizzato un corso di formazione che ha previsto due fasi, una regionale e una provinciale. La fase regionale si è articolata in cinque incontri che hanno avuto luogo a Milano nei mesi di settembre e ottobre 2017, mentre la fase provinciale si è svolta in sei incontri, da novembre 2017 a marzo 2018 presso l'IIS A. Volta di Lodi.

La formazione era rivolta ai docenti referenti del bullismo/cyberbullismo della nostra regione in servizio presso Scuole statali, paritarie e Istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. A conclusione del corso il Convegno "Strategie di lotta al bullismo e al cyberbullismo", programmato per venerdì 11 maggio 2018 presso l'IIS Volta di Lodi, aperto a tutti i docenti e ai genitori, intende divulgare al territorio il percorso svolto e le tematiche affrontate.

Bullismo e cyberbullismo sono i pericoli attuali legati alla condizione sociale e tecnologica del nostro tempo. La Scuola ha come finalità non solo la formazione didattica e culturale degli studenti, ma anche intenti educativi e formativi che si esplicano attraverso la trasmissione di valori quali il rispetto dell'altro e la costruzione di relazioni "sane", prive di vessazioni, discriminazioni, atti di violenza. Promuovere l'acquisizione di abilità prosociali e relazionali basate sul rispetto, sull'empatia e non sull'abuso di potere e sul desiderio di intimidire e di dominare è compito di tutti coloro che si occupano a vario titolo dell'educazione dei bambini e degli adolescenti. La Scuola - attraverso un lavoro di rete insieme ad altre agenzie educative, alle famiglie e agli alunni stessi - continua a impegnarsi per accrescere il benessere dei suoi studenti e migliorare la qualità del sistema sociale. Combattere il bullismo e il cyberbullismo significa investire per il presente e per il futuro dei giovani: questo è l'impegno che ognuno deve assumersi nel proprio ruolo per prevenire e contrastare episodi legati a questi deprecabili fenomeni e per favorire un contesto sociale senza discriminazioni e ostilità.

Yuri Coppi,

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi

PREMESSA

I docenti referenti del bullismo/cyberbullismo delle Scuole statali e paritarie e dei Centri di Formazione Professionale di Lodi e provincia hanno redatto un vademecum contenente suggerimenti e azioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e il cyberbullismo.

Questo vademecum, rivolto agli studenti, alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado, vuole essere uno strumento utile per comprendere e affrontare le problematiche che stanno alla base di questi fenomeni prima che sfocino in episodi gravi e preoccupanti.

Il vademecum si inserisce in un più ampio progetto educativo che è finalizzato allo sviluppo del benessere dei bambini e degli adolescenti all'interno non solo della comunità scolastica, ma anche nei loro contesti di vita extrascolastici. Inoltre, risponde alle esigenze legislative della Legge Nazionale n. 71 del 29 maggio 2017 che, definendo il fenomeno del cyberbullismo, invita a pianificare azioni a carattere preventivo e strategie di *“attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.”*

Innanzitutto è necessario conoscere nel dettaglio cosa s'intenda per bullismo, cyberbullismo e soprattutto cosa non sia riconducibile a questi fenomeni.

Il **bullismo** si caratterizza per:

- Intenzione di fare del male e mancanza di compassione
- Azioni reiterate nel tempo
- Abuso di potere operato da uno o più individui
- Vulnerabilità della vittima
- Mancanza di sostegno alla vittima
- Conseguenze sulla salute dei soggetti coinvolti

Inoltre, bisogna saper distinguere i confini per identificare le azioni:

Scherzo	Litigio	Bullismo	Reato
Evento divertente, non ha intenzione di ferire, genera emozioni positive in tutti. Ammette reciprocità. Di solito lo scherzo è scherzo “finché è corto”.	Evento che nasce da una incomprensione, una differenza, una competizione. E' caratterizzato da compresenza di emozioni negative nei contendenti, “alla pari”. Non si ripete nel tempo.	Abuso di potere, segnato da azioni prevaricanti (fisiche, verbali, psicologiche) ripetute nel tempo, con fissità ed asimmetria di ruoli. Crea sofferenza in chi subisce.	Comportamento che infrange una norma giuridica. Può accadere un reato con episodi di bullismo, ma anche con semplici litigi degenerati. Dai quattordici anni il minore è punibile.

Il **cyberbullismo** ha le stesse caratteristiche del bullismo ma avviene “attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può difendersi” (Smith et al., 2008).

Bullismo	Cyberbullismo
• I tempi del bullismo sono definiti: pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi, ecc. • La spregiudicatezza e la prepotenza del “bullo” sono contenute perché dipendono dalla dinamica di gruppo. • C'è il bisogno del bullo di rendersi “visibile”. • Il bullo può vedere gli effetti negativi, sia fisici che psicologici, sulla “vittima”. • Il bullo si crea un ruolo per prevaricare.	◆ Le immagini e le offese sono visibili in <u>qualsunque orario</u>: possono permanere in rete a lungo. ◆ C'è un alto livello di <u>spregiudicatezza e prepotenza</u> del “bullo” (si compiono azioni nel cyberspazio che nella vita reale sarebbero più contenute). ◆ Il potere del bullo è accresciuto dall'<u>anonimato</u> ◆ Il cyberbullo <u>non vede gli effetti negativi sulla vittima</u>. ◆ Il cyberbullo si crea una <u>personalità virtuale</u>

Il **cyberbullismo** può manifestarsi in diversi modi:

- **FLAMING:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **HARASSMENT:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi
- **CYBERSTALKING:** invio ripetuto di messaggi contenenti esplicite minacce fisiche o fortemente intimidatori, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **DENIGRAZIONE:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi, commenti denigratori, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima
- **EXPOSURE:** pubblicazione on line di segreti, informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona
- **IMPERSONIFICAZIONE:** sostituzione di persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditano la vittima; violazione dell'account di qualcuno per farsi passare per questa persona ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa e danneggiarne la reputazione
- **ESCLUSIONE:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line (come una lista di amici) per ferirla
- **SEXTING:** invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI

Il decalogo antibullo: le regole per una classe antibullismo

1	Scherzo o • .Bullismo?	Chi scherza ride con la "vittima", il bullo ride della vittima
2	Bullismo o reato? ○ ○ .	Se rubi o pretendi con la forza oggetti personali o la merenda, sei responsabile di un reato. Se dici cose non vere sul conto di altri, creando intenzionalmente sofferenza, sei passibile di reato.
3	E se tu fossi una vittima? ● . .	Racconta a un amico, a un adulto di cui ti fidi ciò che ti sta succedendo. Impara a dire NO alla prepotenza. Annota su un diario ciò che stai subendo. Evita di stare da solo.

4	E se tu fossi amico del bullo? ○ ○ .	Ricordati che la colpa non è solo sua! Anche tu sei corresponsabile e... ricordati che la violenza crea solo altra violenza!
5	E se tu fossi testimone? ○ ○ .	Racconta tutto a un adulto: parlare non è fare la spia, ma aiutare chi è in difficoltà. Potresti essere tu al suo posto!
E la tua classe cosa può fare? <i>Può diventare una classe antibullismo</i> 	Non rimanete indifferenti: osservate e analizzate i ruoli di bullo, vittima, testimone per aiutare a risolvere il problema. . . ●	6
	Rompete il muro della paura: parlate con i docenti, con i genitori e con gli educatori, magari in un'assemblea di classe. . ○ ○	7
	Siate empatici e mettetevi nei panni degli altri: ascoltate il loro cuore perché bulli e vittime hanno bisogno di aiuto. . . ●	8
Cosa ricordare?	Ricordate che il virus del bullismo compromette la vostra "salute" individuale e sociale. . ○ ○	9

Una classe antibullismo migliora

Il tuo benessere	e....	il benessere dei tuoi compagni
1. Le tue emozioni e i tuoi pensieri diventano positivi e ...		1. ... contagiosi
2. L'autostima, la fiducia in te stesso aumentano e ...		2. ... anche la fiducia negli altri
3. La disponibilità al dialogo, al confronto, alla collaborazione crescono e ...		3. ... l'apertura verso gli altri
4. La resistenza alle difficoltà aumenta e ...		4. ... la capacità di aiutare gli altri

Consigli

L'abbecedario del web: le regole affinché la vita reale non si opponga a quella digitale

1	• • • Social network: quali e a quale età?	Aprire un account sui social network è un atto di responsabilità: hai l'età giusta per farlo? È il social più adatto a te?
2	◦ La sicurezza del tuo profilo	Utilizza password sicure e non condividerle. Imposta il profilo privato. Evita di pubblicare i tuoi dati personali, indirizzi email compresi
3	• • • La rete delle tue amicizie	C'è una differenza tra amici reali e contatti solo virtuali: avere migliaia di amici sui social non ti assicura la popolarità. Accetta l'amicizia solo di chi conosci.
4	◦ Opinioni sì, ma con gentilezza	Esprimi con moderazione sentimenti e opinioni: è un diritto di tutti, ma anche sui social presta attenzione a non offendere gli altri

5	• • Foto e video sì, ma con consenso	Mantieni la tua privacy anche quando mostri qualcosa di te. E per gli altri? Chiedi il permesso!
6	◦ Dare appuntamento a un contatto	Meglio di no! Potresti incontrare una persona diversa da quella che credi di aver conosciuto sul web.
7	◦ Geo localizzazione	Attivala solo se necessario: perché far sapere a tutti dove sei e con chi sei?
8	• • Web reputation	Quello che pubblichi di te rimane sul web per sempre: potrà essere la tua carta d'identità o il tuo biglietto da visita in rete. Non compromettere il tuo futuro!
9	◦ • Netiquette	Ricorda che nella vita reale e nella vita digitale valgono le stesse regole di cittadinanza: rispetto delle opinioni, buona educazione, controllo delle emozioni, parole non ostili.

LINEE GUIDA PER I GENITORI

Forse non tutti i genitori sanno che

... attualmente il limite di legge per l'accesso ai social (es. Whatsapp, Facebook, Instagram...) è di 13 anni, eppure molti bambini utilizzano Internet già durante i primi anni della Scuola Primaria (6 -7 anni);

... l'intestatario della sim per i minori (in genere un genitore) è responsabile dei contenuti trasmessi e di eventuali danni arrecati ad altri.

In relazione all'età del bambino, è fondamentale l'accompagnamento all'utilizzo di Internet da parte di un adulto (genitore, insegnante, educatore). Con la preadolescenza e l'adolescenza si intensifica l'uso di Internet: i giovani scaricano musica, utilizzano motori di ricerca per trovare informazioni, visitano siti, inviano e ricevono sms, utilizzano la posta elettronica e i giochi online. La supervisione degli adulti è quindi fondamentale anche in questa fase, poiché una maggiore conoscenza e consapevolezza legate alla crescita non mettono comunque al riparo dai rischi della rete.

Per vostro figlio la protezione non è data solo da "filtri" da applicare al computer: è indispensabile il dialogo costante e continuo, la vicinanza e la partecipazione alle problematiche dei vostri ragazzi.

I genitori hanno il compito di guidare e sostenere i propri figli, incoraggiandoli ad affrontare le difficoltà del percorso di crescita, interessandosi anche di come i figli si comportano a scuola e in altri contesti sociali o ricreativi. Questo deve avvenire in un clima di dialogo e di collaborazione tra le agenzie educative più importanti nella vita dei ragazzi.

Al fine di creare efficaci sinergie educative in ambito scolastico è importante valorizzare la condivisione del **Patto educativo di corresponsabilità** che genitori, alunni e docenti sottoscrivono all'inizio dell'anno scolastico. La consapevolezza che ne deriva permette a ciascuno di vivere in un clima relazionale positivo in cui i diritti e i doveri di ciascuno vengono rispettati e vengono promossi i valori del rispetto e della tolleranza verso la diversità.

10	Utente bloccato, pericolo scampato Se ricevi messaggi anonimi, offensivi, minacciosi, violenti, provocatori, a sfondo sessuale.... parlane con una persona adulta, blocca l'utente e segnalalo agli amministratori del social
11	Spegni il bullo e accendi il cervello Smonta il cyberbullo: spesso basta un tuo <i>like</i> o un commento divertito per passare dalla sua parte
12	LEGGE 71/2017 <i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo</i> Diventa consapevole: la legge ti tutela e ti difende

SEGNALI A CUI PRESTARE ATTENZIONE

I genitori, conoscendo il proprio figlio, dovrebbero prestare attenzione al cambiamento di comportamenti abituali.

Se pensate che vostro figlio sia vittima di bullismo alcuni segnali potrebbero essere:

- Presenta immotivati ed improvvisi cambiamenti d'umore (tristezza, aggressività, apatia, ...);
- Manifesta disagi ricorrenti prima di andare a scuola (mal di testa, mal di pancia, ...);
- Ha variazioni nelle abitudini alimentari;
- Presenta spesso lividi, ferite o vestiti strappati;
- E' spesso solo e si sente escluso (nel gruppo, sui social)
- Ha spesso oggetti personali o materiale scolastico rovinato o sottratto
- Ha un sonno agitato da incubi ricorrenti;
- Perde interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con conseguente calo del rendimento;
- Chiede in modo ricorrente o sottrae denaro da casa (celando magari richieste di denaro da parte dei bulli).

Se pensate che vostro figlio sia bullo alcuni segnali potrebbero essere:

- Possiede oggetti o materiale non propri;
- Ha una disponibilità economica non giustificata;
- Dimostra scarsa empatia;
- Frequenta gruppi o compagnie poco raccomandabili;
- Partecipa ad azioni denigratorie e di esclusione ai danni di compagni più deboli.

Se venite a conoscenza del fatto che vostro figlio subisce prepotenze o è un bullo è importante che:

- vostro figlio sappia che in ogni caso può contare sul vostro supporto in qualità di genitori, può condividere con voi le sue emozioni e i suoi vissuti;

- vostro figlio, con il vostro supporto, può rivolgersi agli adulti di riferimento del luogo in cui avvengono i fatti (per esempio a scuola, presso associazioni sportive o ricreative), affinché si possa intervenire;
- vostro figlio sappia che ci sono professionisti con competenze specifiche a cui potersi rivolgere.

L'intervento dei genitori è fondamentale perché:

- migliora le condizioni del ragazzo nei suoi ambienti di vita;
- fa emergere le difficoltà relazionali sia dei bulli sia delle vittime al fine di attivare percorsi di sostegno e aiuto;
- interrompe il circolo vizioso delle violenze subite che lasciano tracce indelebili sulla vittima;
- evita il consolidamento di comportamenti devianti e delinquenziali.

SUGGERIMENTI PER AIUTARE I PROPRI FIGLI A GESTIRE SITUAZIONI LEGATE AL FENOMENO DEL BULLISMO

1. Favorite sempre il dialogo con i vostri figli. Date loro fiducia quando vi raccontano episodi per loro spiacevoli, senza sottovalutarli né enfatizzarli, prendendo in seria considerazione le loro paure e i loro sentimenti e cercando di capire cosa sia successo.
2. Se il bullismo si verifica a scuola parlate sinceramente con gli insegnanti dei vostri figli per valutare insieme come agire.
3. Se vostro figlio si trova coinvolto in episodi di prepotenza e bullismo non esitate a rivolgervi a supporti professionali adeguati.
4. Nel caso in cui vostro figlio sia il bullo non giustificate mai il suo comportamento.
5. Se vostro figlio è un bullo è importante chiedere aiuto affinché possa capire i valori delle regole e del rispetto degli altri.

SUGGERIMENTI PER DIFENDERE I PROPRI FIGLI DAI RISCHI CONNESSI ALLE NUOVE TECNOLOGIE

1. Affiancate i vostri figli per essere informati rispetto alle loro attività on line e per tenervi aggiornati rispetto ai social. E' un ottimo modo per capire come si comportano su internet e per renderli consapevoli di eventuali pericoli.
2. Stabilite regole di utilizzo delle tecnologie in base all'età dei figli: tempi di utilizzo, siti visitati, password utilizzate; non consentite l'utilizzo degli strumenti tecnologici durante la notte, in particolare dello smartphone.
3. Parlate apertamente con i vostri figli dei rischi che possono presentarsi durante la navigazione. I figli devono essere consci dei pericoli ai quali vanno incontro e sapere che possono confidarsi con i genitori in caso di brutte esperienze virtuali.
4. Chiedete a vostro figlio quali sono secondo lui le informazioni che è appropriato condividere online e quali è meglio evitare.
5. Spiegate ai vostri figli che non bisogna mai fornire on line dati personali a sconosciuti (nome, età, indirizzo, numero di telefono, email, foto proprie e/o di familiari e amici).
6. Spiegate ai vostri figli di non accettare amicizia da sconosciuti su Facebook o di utilizzare social anonimi: non si vive di soli like!
7. Insegnate ai vostri figli che comportamenti illeciti nel mondo reale (per esempio insultare una persona, sottrarre credenziali ad un amico, accedere illecitamente ad un sito o ad un servizio) sono comportamenti illegali anche in rete.
8. Insegnate ai vostri figli a bloccare chi li infastidisce sui social.

LINEE GUIDA PER LE SCUOLE

Azioni per prevenire e gestire il fenomeno del bullismo

<i>ATTORI</i>	<i>PREVENZIONE</i>	<i>GESTIONE</i>
DIRIGENTE SCOLASTICO	- Promuovere la formazione del personale - Promuovere iniziative di sensibilizzazione - Costituire un gruppo di lavoro finalizzato a monitorare e supervisionare la "salute relazionale" della comunità scolastica - Promuovere iniziative di peer to peer volte a individuare studenti che assumano il ruolo di "protagonisti del benessere"	- Attivare dispositivi di carattere psico-sociale per la gestione delle problematiche manifeste
REFERENTE	- Organizzare iniziative di formazione del personale e di sensibilizzazione per tutti gli attori scolastici - Fornire Linee di indirizzo per lo sviluppo di progetti pedagogici anti-bullismo	- Attivare e mantenere contatti con gli Enti/Servizi/Uffici competenti - Essere un interlocutore privilegiato dei membri del consiglio di classe o di interclasse
DOCENTI	- Promuovere i processi di giustificazione delle regole - Utilizzare metodologie che sviluppino le abilità sociali	- Gestire il processo normativo della regola e della sanzione - Segnalare del fenomeno al referente e al Dirigente

		- Coinvolgere i genitori nel processo di recupero educativo
PERSONALE NON DOCENTE		- Segnalare ai docenti, referenti e ai dirigenti situazioni problematiche - Esercitare azioni di contenimento in caso di episodi gravi

Azioni per prevenire e gestire i rischi connessi alle nuove tecnologie

<i>ATTORI</i>	<i>PREVENZIONE</i>	<i>GESTIONE</i>
DIRIGENTE SCOLASTICO	- Declinare nel Regolamento d'Istituto le norme di utilizzo dei dispositivi mobili e di rete con l'indicazione delle relative sanzioni - Promuovere iniziative di sensibilizzazione del personale - Promuovere iniziative di sensibilizzazione sull'utilizzo corretto delle nuove tecnologie - Promuovere il coinvolgimento della comunità educante nel monitoraggio delle dinamiche relazionali on line	- Attivare dispositivi di carattere psico-sociale per la gestione delle problematiche manifeste - Informare le famiglie in merito alle procedure di assistenza legale previste dalla nuova normativa

	- Costruire un gruppo di lavoro finalizzato a monitorare e supervisionare la "salute relazionale" della comunità scolastica nell'utilizzo delle nuove tecnologie - Promuovere iniziative di peer to peer volte a individuare studenti che assumano il ruolo di "protagonisti del benessere" on line	
DOCENTI	- Promuovere i processi di giustificazione delle regole nell'uso della rete - Utilizzare metodologie che sviluppino le abilità sociali con particolare attenzione per il concetto di privacy, web reputation, <i>netiquette</i>	- Gestire il processo normativo della regola e della sanzione nel caso di uno scorretto uso della rete - Segnalare del fenomeno al referente e al Dirigente - Coinvolgimento dei genitori nel processo di recupero educativo di tutti gli attori
PERSONALE NON DOCENTE		- Contribuire alla sorveglianza nei confronti del corretto utilizzo dei dispositivi mobili - Segnalare a docenti, referenti e dirigenti situazioni problematiche

CONCLUSIONI

Perché investire energie e attenzione in ambito scolastico rispetto al bullismo e cyberbullismo?

Perché atti iscrivibili a questi fenomeni fanno male a coloro che li subiscono, a coloro che li compiono, a coloro che assistono senza far niente. Perché la violenza genera solo violenza e sofferenza, oltre a danneggiare tutte le persone coinvolte direttamente o indirettamente.

E' importante farlo perché, utilizzando una metafora, questi fenomeni sono paragonabili ad un virus che minaccia la salute individuale e collettiva. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità".

Prevenire il bullismo e il cyberbullismo significa quindi promuovere la buona salute!

SITI UTILI

www.garanteprivacy.it/

www.corecomlombardia.it/ (sportello web reputation)

www.iglossa.org/

www.paroleostili.com/

<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

www.adolescienza.it/

www.tecnomedicina.it/off4day-samsung-e-moige-contro-il-cyberbullismo/

www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/114-emergenza-infanzia

<http://www.poliziadistato.it/articolo/155a7c721fc87fd210973318>

App della polizia di stato **YouPol** per segnalazione diretta di episodi di bullismo

NUMERO TELEFONICO UNICO DI EMERGENZA: 112

La telefonata confluisce alla Centrale Unica di Risposta istituita in ambito regionale. L'operatore individua il bisogno e smista l'intervento alle Forze di Polizia competenti per territorio.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge nazionale n. 71 del 29 maggio 2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
- Legge Regionale Lombardia n. 1 del 7 febbraio 2017: "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo"
<http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002017020700001&view=showdoc>
- MIUR, ottobre 2017: "Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo"
<http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>

RINGRAZIAMENTI

In qualità di docente referente per il bullismo/cyberbullismo presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi ho organizzato il corso provinciale rivolto ai referenti delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri di Formazione Professionale che si è svolto durante l'anno scolastico 2017/2018 a Lodi.

I docenti hanno dimostrato interesse e attiva partecipazione alle lezioni e soprattutto alla stesura del presente vademecum che, pur non pretendendo di trattare in modo esaustivo i fenomeni, fornisce un valido supporto a studenti, famiglie e scuole. Ringrazio i docenti referenti per l'impegno profuso e per la disponibilità ad assumere questo importante ruolo strategico all'interno delle scuole nelle quali prestano servizio. Estendo i miei ringraziamenti ai relatori che hanno formato i docenti, fornendo approfondimenti sul tema e numerosi spunti di riflessione soprattutto nell'ambito della prevenzione.

Personalmente apprezzo l'impegno di quanti, a vario titolo, si adoperano nel nostro territorio per contrastare i danni di una comunicazione ostile o addirittura violenta fra i ragazzi. Ritengo che solo attraverso un percorso di formazione/informazione condiviso da genitori e docenti si possa favorire il benessere emotivo e relazionale di bambini e adolescenti affinché siano sempre più consapevoli e responsabili delle loro azioni.

Emanuela Russo,

referente bullismo/cyberbullismo Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi

**Legge nazionale n. 71 del 29 maggio 2017:
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
dalla Gazzetta Ufficiale**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito *internet*» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2.

Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

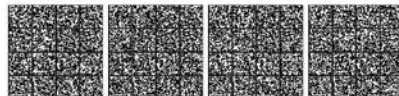
Art. 3.

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

— 1 —



3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di corregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e riduzione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili,

— 2 —



specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a ridurre, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5.

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6.

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1261):

Presentato dall'on. Elena Ferrera e altri, in data 27 gennaio 2014.

Assegnato alla I^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 5^a (bilancio), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla I^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2014; il 24 settembre 2014; il 28 e 29 ottobre 2014, l'11 novembre 2014; il 13 e 15 gennaio 2015; il 24 febbraio 2015, il 4 e 5 marzo 2015.

Esaminato in aula il 28 aprile 2015; il 14 maggio 2015 e approvato, con modificazioni, il 20 maggio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3139):

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 12 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 25 giugno 2015; il 2 febbraio 2016; il 22 marzo 2016; il 20 giugno 2016; il 27 luglio 2016; il 3 agosto 2016; l'8 settembre 2016.

Esaminato in aula il 12, 15 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 20 settembre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 1261 - B):

Assegnato alla I^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2016, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 5^a (bilancio), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla I^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 25 e 26 ottobre 2016; il 3 e 15 novembre 2016; il 6 dicembre 2016; il 25 gennaio 2017.

Esaminato in aula il 25, 26 gennaio 2017 e approvato, con modificazioni, il 31 gennaio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 3139 - B):

Assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2017, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 21 e 30 marzo 2017; il 12 aprile 2017; il 3 e 11 maggio 2017.

Esaminato in aula il 15 maggio 2017 e approvato definitivamente il 17 maggio 2017.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 marzo 2003, S.O.:

«Art. 14 (*Responsabilità nell'attività di semplice trasporto* - Mere conduiti). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»

«Art. 15 (*Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea* - caching). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»

«Art. 16 (*Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni* - hosting). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
 - b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.:

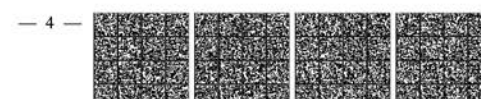
«Art. 167 (*Trattamento illecito di dati*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.»

— Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 143 (*Procedimento per i reclami*). — 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

- a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;



b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

«Art. 144 (Segnalazioni). — 1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o fare richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

— La decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (testo rilevante ai fini della SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. n. L 348/118 del 24 dicembre 2008.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015:

«Art. 1.
(omissis).

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fab-

bisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

(omissis).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998:

«Art. 4. (Disciplina). — 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
(omissis).».

«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001), e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.:

«Art. 12 (Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale). — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:

«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).

(omissis).

3. Agli effetti del presente Codice si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 594, 595 e 612 del codice penale:

«Art. 594 (abrogato).».

«Art. 595 (Diffamazione). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altra reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.».

«Art. 612 (Minaccia). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.».

— Per il testo dell'articolo 167 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009:

«Art. 8. (Ammonizione). — 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonizione nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonizione e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

17G00085

